



S E N T E N Z A - 4 2 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Eugenio	MUSUMECI	Presidente relatore
Rossella	CASSANETI	Giudice
Alessandra	MOLINA	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 74116 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal
V.P.G. Licia Centro;

C O N T R O

BA.CI.AT s.r.l., avente sede a Napoli in via Antonio Mancini n° 19,
codice fiscale 07438611217, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

E C O N T R O

BARBATELLI Antonio, nato a Napoli il 10 settembre 1969 e residente a
Cerro al Volturno (IS) in piazza Santa Maria, codice fiscale
BRBNTN69P10F839E, non costituito.

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il

20 ottobre 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Antonio Barbatelli, sia in proprio sia nella qualità di rappresentante legale della Ba.Ci.At. s.r.l. (d'ora in poi: la società), lamentando che quest'ultima aveva indebitamente percepito il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. n° 34/2020. In particolare l'odierna attrice ha evidenziato che la società, omettendo di presentare la dichiarazione IVA per l'annualità 2019, aveva impedito all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia) di accertare se realmente le fosse spettato il contributo di 4.768 euro precedentemente accreditatole; e che, quindi, l'Agenzia aveva emesso un provvedimento di recupero: a cui, però, materialmente non era stato dato alcun riscontro dalla società stessa.

Perciò nei confronti di quest'ultima e del suo legale rappresentante la Procura regionale ha domandato il risarcimento di “... un danno erariale di pari importo” (così a pag. 4 della citazione) rispetto a quello del predetto contributo: sottolineando come tale pretesa ricadesse nella giurisdizione di questa Corte, in virtù della “... finalità di pubblico interesse ...” sottesa all'attribuzione del contributo stesso.

2. Senza che si fosse costituito il convenuto, all'udienza svoltasi il 22 febbraio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla Procura regionale, passando poi in decisione.

D I R I T T O

3. Innanzitutto la società deve reputarsi validamente evocata nell'odierno giudizio: atteso che il 25 ottobre 2023 la citazione introduttiva ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza le sono

stati notificati, consegnandoli in forma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata *baciatsrl@altapec.it* presso il quale già era stato notificato dall'Agenzia l'atto di recupero del contributo per cui è lite.

Inoltre, tramite ufficiale giudiziario e quindi in forma cartacea, il 7 novembre 2023 la citazione stessa è stata notificata anche al Barbatelli, tanto in proprio quanto nella qualità di legale rappresentante della società, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c..

Perciò va dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti.

4. Nel merito l'art. 25 del D.L. n° 34/2020 sancisce che:

- “al fine di sostenere ...” il soggetto che eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo (comma 1), spetta a lui un “... contributo a fondo perduto ... a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019” (comma 4);
- concretamente il contributo stesso è determinato applicando una percentuale tra il 10% ed il 20% “... alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ...” (comma 5);
- “al fine di ottenere il contributo a fondo perduto ...” l'interessato presenta “... istanza all'Agenzia ...” attestando la “... sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi” (comma 8);
- “sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia

delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario” (comma 11);

- qualora la successiva attività di controllo dei dati dichiarati, disciplinata dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n° 600/1973, riveli la non spettanza del contributo stesso, quest’ultimo viene recuperato dall’Agenzia, applicandosi altresì il decreto legislativo n° 546/1992 all’eventuale controversia concernente l’atto di recupero (comma 12);
- la “... percezione del contributo in tutto o in parte non spettante ...” integra il reato *ex art. 316-ter c.p.* (comma 14).

Concretamente, secondo quanto desumibile dalla richiesta inviata alla società il 1° ottobre 2021 dall’Agenzia, il recupero poi disposto da quest’ultima con atto notificato alla società il 3 dicembre di quello stesso anno (all. 3.3) ha tratto fondamento dall’omessa presentazione della dichiarazione IVA riguardante l’annualità 2019; o, comunque, dalla mancata produzione di documentazione contabile, grazie alla quale poter riscontrare la spettanza del contributo percepito dalla società stessa e la correttezza del relativo ammontare.

5. Ciò posto, deve innanzitutto escludersi che l’odierna domanda attorea abbia ad oggetto la restituzione del medesimo contributo di cui, peraltro, la competente Agenzia ha disposto il recupero: con provvedimento che, oltretutto, non consta che sia stato impugnato dalla società dinanzi al giudice tributario. Né davvero si comprende a quale titolo la Procura regionale potrebbe rivendicare, in luogo dell’Agenzia o peggio ancora duplicando l’operato di quest’ultima,

la restituzione di quel contributo.

Neppure rileva che, successivamente a quell'atto di recupero, materialmente l'Agenzia abbia già incamerato o meno il conseguente credito: perché comunque lo speculare debito grava tuttora sulla società, semplicemente in virtù del suddetto provvedimento emesso dall'Agenzia il 3 dicembre 2021.

6. Inevitabilmente, quindi, quello di cui la Procura regionale rivendica qui il risarcimento costituirebbe un danno ulteriore, rispetto al contributo indebitamente percepito: a prescindere dal fatto che la relativa misura sia prospettata identica a quella del contributo stesso.

Tuttavia dal dettato normativo non emerge alcuna finalità del contributo in questione, in ipotesi tale da vincolare il relativo percipiente ad una specifica utilizzazione del medesimo. In particolare alla società non incombeva affatto un obbligo di mantenere lo "... stesso livello di fatturato ... realizzato nell'anno precedente ...", rispetto a quello durante cui essa aveva percepito il contributo stesso (pag. 5 della citazione). Né l'aver omesso di riscontrare la richiesta di documentazione indirizzata dall'Agenzia comprova, *sic et simpliciter*, che la società stessa non abbia "... fatturato [ricavi o corrispettivi] per l'anno d'imposta 2019 ..." (*ibidem*): ammesso e non concesso, né tampoco dimostrato, che l'assenza di quel pregresso fatturato possa aver provocato un danno ulteriore rispetto alla mera percezione del contributo *de quo*, sebbene certamente non spettante nella fattispecie.

7. Comunque, in disparte l'apparente infondatezza dell'odierna domanda attorea nel merito, in via dirimente riguardo ad essa difetta

la giurisdizione di questa Corte, vista l'assenza di qualsiasi finalità pubblicistica del contributo stesso. Perciò, non avendo essa "... ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ..." (art. 2 c.p.t.), quella medesima domanda andrà riproposta dall'Agenzia, a cui sarebbe stato arrecato l'ulteriore danno asseritamente scaturito nella percezione di quel contributo, dinanzi al giudice ordinario: al quale, *generaliter*, è devoluto il risarcimento del danno da lesione di un diritto soggettivo.

8. Il carattere in rito della presente pronuncia e la contumacia di ambo i convenuti esimono questo giudice dallo statuire riguardo alle spese di lite dell'odierno giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 74116, dichiara:

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice ordinario, riguardo alla domanda proposta dalla Procura regionale;
- il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 02/08/2024

X Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

Dott.ssa Filomena Manganiello

(firma digitale)